

Disposizione tecnica di funzionamento n. 10 rev. 01 MLF

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento del mercato locale della flessibilità approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione 372/2023/R/eel)

Titolo	Verifiche di congruità e capienza della garanzia finanziaria
Riferimenti normativi	Articolo 77, commi 77.1, 77.2, e 77.4 del Regolamento del mercato locale della flessibilità

In vigore dal 19 Marzo 2024

+

Indice

1. Premessa	3
2. Sistema di garanzia su MLF.....	4

1. Premessa

Il GME, in qualità di controparte centrale, determina l'esposizione di ogni operatore in funzione del rischio di potenziale mancato pagamento (*settlement*) e richiede che la stessa sia coperta da adeguate garanzie. A tal fine effettua, in fase di proposta e nelle successive fasi in cui possono emergere diverse valorizzazioni dell'esposizione, le verifiche di congruità finanziaria, volte a verificare che la garanzia prestata sia congrua rispetto all'esposizione detenuta.

L'Articolo 77 del Regolamento del mercato locale della flessibilità (in seguito denominato: Regolamento) prevede inoltre che:

- il GME determini ed aggiorni la capienza della garanzia tenendo secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF (comma 77.1);
- qualora a seguito degli aggiornamenti la garanzia risulti incapiente, l'operatore deve adeguare l'ammontare garantito secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF (comma 77.2). Nelle more dell'adeguamento dell'ammontare garantito, l'operatore non può concludere negoziazioni che determinino l'incremento dell'esposizione dell'operatore stesso nei confronti del GME;
- la determinazione, l'aggiornamento della capienza della garanzia e le verifiche di congruità sono effettuate secondo le modalità indicate nella DTF ed adottando i principi definiti nel medesimo Articolo 77 (comma 77.4);
- il GME riduca l'ammontare garantito degli operatori di un importo il cui valore è definito nelle DTF (comma 77.4, lettera a);
- le offerte di acquisto e vendita presentate sul mercato locale della flessibilità a termine (in seguito denominato: MLT-Flex) siano verificate congrue prevedendo la copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte nella misura indicata nelle DTF (comma 77.4, lettera b);
- le offerte di acquisto e vendita presentate sul mercato locale della flessibilità a pronti (in seguito denominato: MLP-Flex) siano verificate congrue prevedendo la copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte nella misura indicata nelle DTF (comma 77.4, lettera c).

2. Sistema di garanzia su MLF

Il GME effettua le verifiche di congruità finanziaria volte a verificare la capienza di una garanzia rispetto all'esposizione riveniente dalla posizione debitoria netta relativa ai margini a scendere sul mercato locale della flessibilità (in seguito: MLF).

La capienza della garanzia (C) è data dalla somma algebrica tra la garanzia (G) e l'esposizione (E).

Equazione 1

$$C = G + E$$

La verifica sulla capienza della garanzia ha esito positivo qualora:

$$C \geq 0$$

L'ammontare della garanzia presentate da ciascun operatore debitore sotto forma di deposito in contanti, viene decurtato di un importo, definito margine di mantenimento (MM):

Equazione 2

$$G = \sum_j D_j \times (1 - MM)$$

dove:

G = garanzia destinata ai mercati MLF;

D_j = importo del deposito j-esimo versato dall'operatore;

MM = margine di mantenimento sui mercati MLF.

Il margine di mantenimento per le garanzie è fissato in misura pari al 3%, di cui il 2% a copertura degli interessi di mora per ritardato pagamento e 1% a copertura della penale.

La componente dell'esposizione (E) è pari al 100% del controvalore, maggiorato dell'IVA dove applicabile, delle offerte presentate e successivamente aggiudicate su MLF, relative a margini a scendere, con prezzo unitario maggiore o uguale a zero.

Non generano esposizione le offerte relative ai servizi a salire su MLF individuati nella DTF n. 5 MLF con prezzo unitario maggiore o uguale a zero.